



CITTA' DI AVELLINO

Ord. Sindacale n. 190 /R.O.

Avellino, lì 11 maggio 2018

IL SINDACO

Visto che la Regione Campania, con provvedimento prot.n.2018.0282104 del 03/05/2018, ha autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica denominata "101° Giro d'Italia-8^ tappa Praia a Mare- Montevergine di Mercogliano", prevista per il giorno 12 maggio 2018;

Vista l'Ordinanza del Prefetto di Avellino n. 37/18/CT/Area/III del 08/05/2016 con cui si dispone la sospensione temporanea della circolazione per il giorno 12 Maggio 2018 su tutto il percorso della competizione, a partire da due ore prima del passaggio della corsa alla media più veloce e fino al transito del cartello "Fine Corsa"

Rilevato che la gara ciclistica interesserà le seguenti strade ricadenti nel territorio cittadino: Via Giancola dal confine con il Comune di Contrada e fino all'innesto con la SS.7Bis;

Valutato che la vendita di bevande alcoliche ed il loro consumo in occasione della predetta manifestazione possono avere conseguenze negative per la sicurezza e la incolumità e che l'abbandono dei contenitori di vetro e/o lattine è idoneo a determinare la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti e come strumenti atti ad offendere;

Ritenuto necessario attuare misure di prevenzione atte a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità durante lo svolgimento della manifestazione;

Valutata la necessità, **urgente ed inderogabile**, di prevenire possibili e concrete occasioni di atti di violenza o atti vandalici in occasione della manifestazione ciclistica, vietando la vendita al pubblico di bevande, di qualunque genere, contenute in bottiglie di vetro e/o in lattina, per evitarne un uso improprio e pericoloso per l'incolumità delle persone, divieto che deve essere esteso alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche;

Considerato che il consumo di bevande alcoliche di elevata gradazione può favorire condotte violente atte ad alterare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica;

Ritenuto, altresì, che il provvedimento di prevenzione debba interessare il divieto di vendita di bevande in lattine o in contenitori di vetro, per tutti i pubblici esercizi e per tutti i circoli privati, ricompresi nella parte di territorio delimitato dalle seguenti strade : **SS. 88 nel tratto compreso tra il confine con il Comune di Contrada e Via F. Giancola, Via F. Giancola per l'intero tratto, tutte le strade ricadenti nel territorio della Frazione Bellizzi Irpino e SS.7Bis nel tratto ricadente nell'ambito del territorio comunale,**

Vista la Legge 18 Aprile 2017 n.48 e successive Circolari Ministeriali e Prefettizie;

Visto l'art.54 comma 2, del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ed ii.

Vista gli artt. 9 e 87 del TULPS e ss.mm.ed ii.

Visto l'art.7 bis del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267

ORDINA

Per quanto in premessa riportato per il giorno 12 maggio 2018:

- In occasione del passaggio nel territorio del Comune di Avellino della VIII^ Tappa del 101° Giro d'Italia **il divieto assoluto di vendita di bevande in bottiglie di vetro di qualunque genere e in lattina, nelle due ore precedenti il passaggio della corsa e fino al termine della manifestazione, all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese : SS. 88 nel tratto compreso tra il confine con il Comune di Contrada e Via F. Giancola, Via F. Giancola per l'intero tratto, tutte le strade ricadenti nel territorio della Frazione Bellizzi Irpino e SS.7Bis nel tratto ricadente nell'ambito del territorio comunale,**

DA' ATTO

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione ed alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

Le violazioni alla presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25.00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art.7 bis comma 1° del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267;

AVVISA

che, come previsto dall'art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. Regionale della Campania oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione, ex D.P.R. n.1199/1971;

DISPONE

- che gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e della forza pubblica, per quanto di rispettiva competenza, siano tenuti all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza;
 - la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, sia resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell'Ente medesimo e che sia esecutiva immediatamente;
- la revoca di ogni altra disposizione in materia.

Il Sindaco
Paolo Foti

